

CONVENZIONE COMUNE-CAF

Per la gestione delle istanze relative alla erogazione del “bonus tariffa sociale” per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007.

L'anno 2009 il giorno 18 del mese di marzo in via Ostiense 131 /L presso la sede del Dipartimento II, Politiche delle Entrate

tra

Il Comune di Roma con sede in Roma Campidoglio, Palazzo Senatorio, C.F. 02438750586 legalmente rappresentato dal Direttore del Dipartimento II- Politiche delle Entrate, giusta ordinanza sindacale n. 335 del 1 dicembre 2008, – Dott.ssa Annamaria Graziano, nata ad Aversa (CE) il 26 febbraio 1957, e di seguito denominato “Comune”

e

Il CAAF UIL S.p.A. con sede in Roma, Via San Crescenziano 25, P.I./Cod. Fisc. 04391911007, in persona del proprio presidente Sig. Gilberto de Santis, munito dei relativi poteri giusta delibera del consiglio di amministrazione;

Il CAAF CISL S.r.l. con sede in Roma, Via Abruzzi 3, P.I./Cod.Fisc. 04415631003, in persona del proprio presidente Sig. Valeriano Canepari, munito dei relativi poteri giusta delibera del consiglio di amministrazione;

Il CAAF Lazio e Basilicata CGIL S.r.l. con sede in Roma, Via Buonarroti 12, P.I./Cod.Fisc. 04464791005 in persona del proprio presidente Sig. Vincenzo Giuli, munito dei relativi poteri giusta delibera del consiglio di amministrazione;

Il CAAF CONFISAL S.R.L. con sede in ROMA, Via ANGELO BARGONI 8/D, CAP 00153, P.I./Cod.Fisc 04408761007, in persona del proprio presidente Sig. Mario Cismondi, munito dei relativi poteri giusta delibera del consiglio di amministrazione;

Il CAAF UGL srl con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, P.I./Cod.Fisc

04403161005, in persona del proprio presidente Sig. Domenico Fresilli, munito dei relativi poteri giusta delibera del consiglio di amministrazione;

PREMESSO

- che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 375 dell'art. 1 prevede che, con decreto del Ministro delle Attività Produttive adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate "ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate";
- che, in attuazione della sopra citata normativa, è stato adottato il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 che ha modificato il sistema tariffario relativo alla fornitura di energia elettrica, individuando i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico, ovvero nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medicoterapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per la loro esistenza in vita;
- che l'art. 3, comma 9 bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede un ampliamento delle famiglie economicamente svantaggiate che hanno diritto alla compensazione della spesa, riconoscendo l'agevolazione anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il citta-

dino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;

- che, pertanto, a norma del citato decreto, i Comuni devono ricevere, valutare ed ammettere, inoltrandole alle aziende erogatrici competenti, le richieste di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in possesso dei requisiti previsti dalle norme citate;
- che, con deliberazione n. 19 del 16 febbraio 2009, l'Autorità per l'Energia elettrica ed il gas ha integrato le disposizioni procedurali già emanate, prevedendo una proroga al 30 aprile 2009 del termine per la presentazione delle istanze, da parte dei cittadini, relative alla applicazione del bonus anche per l'anno 2008;
- che il citato Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 prevede, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, l'utilizzo dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che è stato attivato a cura dell'ANCI un sistema di acquisizione telematica delle richieste di accesso alle agevolazioni sulle tariffe elettriche, denominato SGATE, attraverso il quale i Comuni, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare al sistema delle aziende erogatrici le richieste di beneficio;
- che il Dipartimento V – Politiche sociali e della Salute ha attivato le iniziative necessarie per l'acquisizione delle credenziali del Comune di Roma con riferimento all'accesso al sistema SGATE, al fine di promuovere un'adeguata capacità di risposta del Comune alla domanda proveniente dai cittadini in materia di accesso alle agevolazioni sulla tariffa elettrica;

- che, ai sensi del citato art. 3, comma 9, del D.L. n. 185/2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, sulla base di disposizioni attuative non ancora emanate;
- che, pertanto, a norma del citato decreto, per la fruizione del predetto ulteriore beneficio, è previsto che i soggetti interessati dovranno presentare al comune di residenza un'apposita istanza secondo modalità, in corso di emanazione, presumibilmente analoghe a quelle stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma quarto, del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale (CAF);
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i CAF per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che con determinazione dirigenziale n. 9877 del 12 giugno 2007 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Roma ed i CAF, per il periodo di tre anni a decorrere dalla stipula, per la realizzazione del servizio di accoglienza, assistenza alla compilazione e trasmissione dati al Comune per

l'accesso dei cittadini alla concessione di agevolazioni per prestazioni sociali e per i tributi locali;

- che, in base all'art. 11 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- che il Comune di Roma e il Caf Lazio e Basilicata Cgil, il Caf Cisl ed il Caf Uil hanno stipulato in data 19 giugno 2007 una convenzione relativa all'assistenza alla compilazione ed all'acquisizione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche necessarie per le agevolazioni comunali basate sull'ISEE e delle richieste di agevolazione per i tributi locali, nonché per la conseguente trasmissione dei dati;
- che hanno successivamente aderito alla medesima convenzione il Caf Confasal, in data 3 agosto 2007, ed il Caf Ugl, in data 6 novembre 2007;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

(Durata e requisiti)

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2009.

Possono aderire alla presente convenzione i CAF, operanti in Roma, che abbiano già stipulato o che intendano stipulare con il Comune di Roma la convenzione di cui alla determinazione dirigenziale n. 9877 del 12 giugno 2007, di seguito denominata Convenzione 2007, e in possesso dei seguenti requisiti, debitamente documentati:

- a) Autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a svolgere l'attività di assistenza e iscrizione all'albo dei Centri di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti;
- b) insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica

Amministrazione;

- c) organizzazione di una idonea rete di sportelli al pubblico tale da garantire l'apertura di almeno 15 sportelli sul territorio comunale situati in almeno 13 municipi distinti, aperti al pubblico tutto l'anno per un orario settimanale non inferiore a 14 ore.

Art. 2

(Servizio ISEE)

Con riferimento all'assistenza al richiedente e alla trasmissione dei dati della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) necessaria ai fini del calcolo dell'ISEE, il CAF si impegna ad effettuare i medesimi servizi di cui agli articoli 2 e 3 della Convenzione 2007 tuttora in vigore.

Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria alcuna modifica rispetto ai dati ivi già considerati, il CAF non dovrà acquisire né elaborare una nuova dichiarazione.

Art. 3

(Servizio bonus tariffa sociale energia elettrica)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

1. Consulenza ed informazione preventiva ai cittadini circa i requisiti necessari per richiedere le compensazioni di cui al Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007, sulla tariffa per la fornitura di energia elettrica, con riferimento anche alle modalità di accesso alla compensazione retroattiva, valida per l'anno 2008;
2. Assistenza al cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione. Le richieste di compensazione retroattiva per l'anno 2008, presentate entro i termini stabiliti dalla competente autorità sono di norma valide anche per l'anno 2009, senza necessità di richiedere o accettare una nuova istanza;

3. Verifica della correttezza formale dei dati forniti dai cittadini, quali il codice fiscale e i codici di utenza elettrica, nonché la congruenza dei valori dell'ISEE del richiedente con i limiti previsti per l'accesso all'agevolazione;
4. Acquisizione della certificazione ASL circa la necessità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali da parte di uno dei familiari del soggetto che presenta l'istanza;
5. Rilascio all'utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda (allegato A).

Il CAF si impegna inoltre a

- non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione, assicurandone la completa ed integrale gratuità;
- comunicare al Comune l'elenco delle proprie sedi presenti sul territorio, con gli eventuali aggiornamenti via via intervenuti;
- gestire le rettifiche apportate alle istanze, alla DSU, nonché alle relative integrazioni, che siano causate da errori od omissioni sia del richiedente, sia del dichiarante, sia dei CAF;
- gestire le variazioni intervenute in corso d'anno concernenti il valore ISEE, la numerosità del nucleo familiare, i cambi di residenza, nonché le dichiarazioni relative a qualsiasi evento suscettibile di incidere sulle compensazioni nel corso della durata annuale.

Le parti si impegnano a ricercare e mettere in atto sistemi di verifica della residenza e della composizione del nucleo familiare, basati sull'acquisizione telematica ed in tempo reale di informazioni residenti nei sistemi anagrafici comunali, eventualmente attivando le conseguenti comunicazioni all'utenza. Il gruppo tecnico di cui all'art. 13 della Convenzione 2007 è incaricato di definire un piano di fattibilità tecnico-economica in tale materia, sulla base della disponibilità di servizi di interrogazione a

distanza presso il sistema dell'Anagrafe del Comune di Roma e delle funzionalità dei sistemi gestionali dei CAF aderenti.

Art. 4

(Collegamenti con il sistema SGATE)

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite nell'allegato B.

Il CAF, inoltre, assicura l'eventuale collaborazione necessaria per acquisire tramite la piattaforma SGATE l'esito dell'istanza notificato al sistema dai distributori di energia elettrica.

Art. 5

(Informazione all'utenza)

Il Comune si impegna a:

- diffondere un'ampia e puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 6

(Servizio compensazione spesa fornitura gas)

Il CAF si impegna sin d'ora alla eventuale erogazione del servizio di gestione delle istanze dei cittadini relative alle richieste di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, secondo le modalità organizzative necessarie a corrispondere alle prescrizioni che saranno all'uopo emanate dalla competente Autorità, nonché sulla base delle integrazioni eventualmente necessarie alla presente convenzione.

Art. 7

(Trasmissione e conservazione dei dati)

La trasmissione dei dati relativi alle domande di accesso all'agevolazione dovrà di norma avvenire in formato elettronico e su tracciati concordati, secondo le modalità ed i tempi già in uso nell'ambito della citata Convenzione 2007.

Eventuali specificazioni delle modalità tecniche di archiviazione e trasmissione dei dati saranno determinate nell'ambito del gruppo tecnico di supporto di cui all'art.13 della Convenzione 2007.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono comunque conservati dal CAF, in formato cartaceo ed elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono comunque conservati dal CAF, in formato cartaceo ed elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Il Comune potrà richiedere la trasmissione degli originali cartacei delle istanze, rilasciandone ricevuta.

Art. 8

(Trattamento dei dati)

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 9

(Responsabilità)

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Roma rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 10

(Compensi)

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere:

- a. Euro 3,75 + IVA 20% per ogni pratica acquisita dai CAF e trasmessa alla piattaforma SGATE, limitatamente alle prime 20.000 domande acquisite;
- b. Euro 3,00+ IVA 20% per ogni pratica acquisita dai CAF e trasmessa alla piattaforma SGATE, limitatamente alle ulteriori 20.000 domande acquisite oltre il numero di cui al precedente punto a.;
- c. Euro 1,50 + IVA 20% per ogni pratica acquisita dai CAF e trasmessa dalla piattaforma SGATE, per ogni pratica acquisita e trasmessa oltre il numero complessivamente risultante dai due precedenti punti a. e b.

La fatturazione sarà effettuata sulla base della trasmissione al Comune, o ad altro soggetto definito dallo stesso, delle informazioni relative alle richieste di accesso al beneficio e alle DSU acquisite.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà in due tranches:

- i. la prima entro il mese di giugno 2009, relativamente alle richieste di agevolazione pervenute alla data del 30 aprile 2009, ovvero entro il secondo mese

successivo alla eventuale proroga della scadenza e relativamente alle istanze pervenute entro il nuovo termine prorogato, sulla base della rendicontazione presentata da ciascun CAF;

- ii. la seconda entro il mese di febbraio 2010, relativamente alle richieste di agevolazione pervenute entro il 31 dicembre 2009, sulla base della rendicontazione presentata da ciascun CAF.

La quantificazione del compenso spettante ai CAF aderenti al presente accordo, in applicazione dei valori unitari riferiti a ciascuno degli scaglioni sopra considerati, verrà effettuata in proporzione del numero di domande complessivamente acquisite da ciascun CAF alle date di riferimento delle rendicontazioni. A tal fine il Comune, previa verifica sul numero complessivo delle istanze acquisite, comunicherà a ciascun CAF i dati necessari alla emissione della fattura.

Art. 11

(Penali e ulteriori condizioni)

In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni in capo ai CAF a norma della presente convenzione, ad integrazione di quanto già disposto dall'articolo 15 della citata Convenzione 2007, sono applicate ai Caf inadempienti le penali di seguito indicate:

1. In caso di mancato rispetto dei tempi di inserimento nel sistema SGATE delle informazioni relative alle richieste di accesso al Bonus energia, per una quota di documenti superiore all'8% del totale acquisito dal CAF, dovrà essere corrisposto al Comune, a titolo di penalità, un importo pari al 50% del compenso riferibile alle pratiche trasmesse in ritardo. Tale dispositivo si applica con riferimento alle domande oggetto di rendicontazione al momento delle fatturazioni di cui all'art. 10;
2. Si applicano, inoltre, le medesime penali di cui all'articolo 15 della Convenzio-

ne 2007, con riferimento alle attività di trasmissione telematica dei dati al Comune.

Le modalità di applicazione delle penali di cui al presente articolo sono le medesime indicate al citato articolo 15 della Convenzione 2007.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura privata si rimanda alla vigente Convenzione 2007, con particolare riferimento agli articoli 3, 4, 7, 12, 14, 16 17, che si intendono espressamente approvati con la firma della presente convenzione.

Art. 12

(Verifica degli accordi convenzionali)

Le parti concordano di effettuare, entro il mese di settembre 2009, una verifica congiunta dell'andamento degli accordi convenzionali vigenti, sia sotto il profilo dei servizi erogati, sia in relazione all'esigenza di ricondurre nell'ambito di una gestione unitaria i servizi resi dal sistema dei CAF per facilitare l'accesso alle agevolazioni di competenza delle diverse strutture dell'amministrazione comunale.

Letto, approvato e sottoscritto

Data, 18 marzo 2009

per il Comune

D.ssa Annamaria Graziano

Per il CAAF UIL S.p.A.

Sig. Gilberto de Santis

Per il CAAF CISL S.r.l.

Sig. Valeriano Canepari

Il CAAF Lazio e Basilicata CGIL S.r.l.

Sig. Vincenzo Giuli

Per il CAAF CONFSAL S.R.L.

Sig. Mario Cismondi

Per il CAAF UGL srl

Sig. Domenico Frisilli